

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90

Categoria X Classe IV

=====

**OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione del gas. Definizione termini di gestione obbligatoria da parte del soggetto gestore. Approvazione schema di convenzione.**

=====

L'anno **2016** il giorno **20** del mese di **maggio** alle ore **09,45** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Pietro Chiacchio</b> – SINDACO	X		4. <b>Carla Cimmino</b>	X	
2. <b>Carmine D'Aponte</b> - VICESINDACO	X		5. <b>Mario Lamanna</b>	X	
3. <b>Antonio Chiacchio</b>	X		6. <b>Agnese Scarano</b>	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**D E L I B E R A**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - Tel. 081-833.19.58-832.71.11 - Fax 081/505.61.12

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco

**OGGETTO:** Servizio pubblico di distribuzione del gas.

Definizione termini di gestione obbligatoria da parte del soggetto gestore.

Approvazione schema di convenzione

### Relazione

**che** con contratto rep. 691 del 15.04.2003 il Comune di Grumo Nevano concedeva al raggruppamento temporaneo fra la società consorzio cooperative Costruzioni Capogruppo Mandataria e la società ITGESTIONI s.r.l., poi 2i Rete Gas SpA, il diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas fino al 30.06.2015;

**che** l'art.5 di detto contratto fissava la durata dell'affidamento in 12 anni con decorrenza dal giorno di consegna degli impianti, come risultante da apposito verbale di consegna;

**che** la società Enel Rete Gas SpA variava la propria denominazione in 2i Rete Gas SpA;

**che** con atto rep. 23234 del 16.12.14, la società 2i Rete Gas SpA si è fusa, per incorporazione, nella società controllante F2i Reti Italia SrL, si è poi trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni, assumendo la denominazione sociale della società incorporata "2i Rete Gas SpA", e subentrando nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;

**che** il contratto di concessione inanzi richiamato è scaduto in data 30.06.2015;

**che** il D. Lgs. 93 del 01.06.2011, ha stabilito che a decorrere dal 29.06.2011 le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;

**che** con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011 sono stati determinati gli ambiti territoriali soprarichiamati ed è stato stabilito che il gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;

**che** per effetto del successivo decreto del 18.10.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, e il Comune di Grumo Nevano nell'Ambito "Napoli 2 - Nord Ovest";

**che** sempre con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011 è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio (47 mesi dall'entrata in vigore del D.M. stesso) e sono state dettate le modalità per la definizione del valore di rimborso al gestore uscente;

**che** ai sensi dell'art.14 comma7 del D.Lgs164/2000" Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento";

che le condizioni contrattuali, attesa l'intervenuta scadenza, non sono più valide e occorre, quindi, ridefinirle limitatamente al periodo di gestione obbligatoria;

che la società 2i Rete Gas SpA con nota prot. U-2016-0016611 del 15.02.2016, ha comunicato di essere disponibile, nelle more dell'espletamento della gara, a riconoscere, in via del tutto eccezionale, al Comune di Grumo Nevano (a decorrere dal 01.07.2015), un canone concessorio annuo di € 11.200,00, in luogo del canone concessorio calcolato sulla base del rendimento tariffario della parte di impianto già di proprietà del Comune, nella misura massima prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 226/2011, pari ad € 11.179,00;

che società 2i Rete Gas SpA, con nota inviata a mezzo Pec, e acquisita al protocollo generale il 12.04.2016 al n.3995, ha trasmesso lo schema di convenzione nel quale si formalizzano le condizioni di espletamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, per il periodo di gestione obbligatoria, ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.Lgs 164/2000;

che, ai fini di quanto sopra, occorre provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

*Arch. Pasquale Miele*

Il Sindaco proponente,


- Visto:
- la Legge 241/1990;
- l'art. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

Letta la relazione del Responsabile del VI Settore LL.PP.- Manutenzione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni e le norme espresse in narrativa,

### PROPONE

- di prendere atto della intervenuta scadenza, al 30.06.2015, del contratto, rep. 691 del 15.04.2003, con il quale il Comune di Grumo Nevano ha concesso all'ATI "CCC + Italgestioni srl + Italgestioni Gas s.r.l. ", oggi 2i Rete Gas SpA, il servizio pubblico di distribuzione del gas;
- di definire, per il periodo di prosecuzione obbligatoria, ex art.14 comma 7, D. Lgs 164/2000, nelle more dell'espletamento della nuova gara per ambiti territoriali, le condizioni di gestione nei termini seguenti:
  - si conferma alla società 2i Rete Gas SpA la gestione, in ordinaria amministrazione, degli impianti e il loro mantenimento in perfetto stato d'uso;
  - si stabilisce, quale canone concessorio su base annua l'importo di € 11.200,00 oltre IVA, a partire dalla data dal 01.07.2015;
- di approvare lo schema di convenzione per la definizione del rapporto di gestione degli impianti relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art.14 comma 7, del D.Lgs 164/2000, nei termini innanzi precisati, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto all'APO Patrimonio per i successivi adempimenti finalizzati alla sottoscrizione della convezione;
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Sindaco  
dott. Pietro Chiacchio




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Addi 16/05/2016.....

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

arch. Pasquale Miele



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Addi 16/5/16.....

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

dr. Raffaele Campanile



COMUNE DI GRUMO NEVANO  
PROVINCIA DI NAPOLI

**ATTO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL'ART. 14,  
COMMA 7 DEL D.Lgs. n. 164/2000.**

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di  
....., in Grumo Nevano, presso la Sede Comunale, sono  
personalmente comparsi i Signori:

1. ...., nato a ..... il ..... e residente .....,  
in qualità di ..... del Comune di ....., il quale dichiara di  
agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod.  
fisc. ....), nel seguito indicato anche come "Comune";

2. ...., nato a... (..) il .././19... e residente per la carica presso la sede  
legale di 2i Rete Gas S.p.A., in qualità di Procuratore, giusta procura del  
..... rep. n. ...., Notaro ..... di ....., il quale dichiara di  
agire esclusivamente in nome e per conto di 2i Rete Gas S.p.A., con sede  
legale in Milano (MI) via Alberico Albricci n. 10 che qui rappresenta (cod.  
fisc. 06724610966), nel seguito indicata anche come "Concessionaria";

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 14/01/2003 a seguito di  
gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000, il Comune di  
Grumo Nevano ha affidato all' ATI "CCC + ITALGESTIONI S.r.l. +  
ITALGESTIONI GAS S.r.l." il servizio di distribuzione del gas naturale

nel territorio del predetto comune;

- che, conseguentemente, è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di Servizio Rep. n. 691 del 15/04/2003;
- che l'art. 5 di detto Contratto fissava la durata dell'affidamento in 12 anni con decorrenza dal giorno di consegna degli impianti, come risultante da apposito Verbale di consegna;
- che, in virtù della sottoscrizione del Verbale di Consegna in data 01/07/2003 la scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto stabilito dall' art. 5.1 del Contratto di Servizio Rep. n. 691 del 15/04/2003, risulta essere intervenuta alla data del 30.06.2015;
- che in virtù della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
- che con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014, Rep. n. 23.234 Racc. 10.858, con effetto a far data dal 1° Gennaio 2015, 2i Rete Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società controllante F2i Reti Italia S.r.l.;
- che ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;
- che sempre a far data dal 01.01.2015, per effetto di quanto previsto nel progetto di fusione, la Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni e ha modificato la denominazione sociale assumendo quella della società incorporata "2i Rete Gas S.p.A.";
- che il D.Lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.2011 - S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per

l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;

- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale, n. 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 cd. "Decreto Ambiti", sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito nei limiti dell'ordinaria amministrazione;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.10.2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28.10.2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19.1.2011 sopra richiamato;
- che il Comune di Grumo Nevano rientra nell'ambito denominato "Napoli 2 - Nord Ovest", sulla base del quale verrà indetta la gara per l'assegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27.01.2012 - S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11.02.2012, come modificato dal DM del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106 del 20.05.2015, pubblicato nella G.U. n. 161 del 14.07.2015, entrato in vigore il 29.07.2015, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché dell'All. 1 del citato D.M. n. 226/11, per l'Ambito "Napoli 2 - Nord Ovest" la data limite entro la quale gli Enti locali compresi in detto ambito devono essere convocati

dalla Provincia di Napoli al fine di individuare il Comune a cui affidare il ruolo di Stazione Appaltante è di 47 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del D.M. stesso (47 mesi dal 11.02.2012 come prorogati dall'art. 30 bis del D.L. n. 91 del 24.06.2014 introdotto dalla Legge di Conversione n. 116 del 11.08.2014 e dal comma 2 bis dell' art. 3 del DL 210 del 30.12.2015 introdotto dalla Legge di Conversione n. 21 del 25.02.2016);

- che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.M. 226/11, il termine ultimo per la pubblicazione del bando di gara, per Ambiti che non hanno la presenza al loro interno del Comune Capoluogo di Provincia, è fissato in 18 mesi dalla data prevista dall'allegato 1 di cui sopra (e quindi entro il giorno 11.07.2017);
- che l'art. 4.2 del contratto rep. n. 691 del 15/04/2003 prevedeva il pagamento in favore del Comune di un canone concessorio, per i 12 anni di affidamento del servizio, pari ad € 25.000 annui oltre Iva di Legge;
- che le Parti, nel prendere atto che il contratto di concessione, unitamente ai suoi allegati, è scaduto in data 30/06/2015 come sopra indicato e, pertanto, non produce ad oggi più alcun effetto tra le parti medesime anche in relazione agli obblighi in esso contenuti, in assenza di una regolamentazione contrattuale intendono definire di comune accordo le condizioni di prosecuzione obbligatoria della gestione ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 nelle more dell'indizione e dell'espletamento della gara d'ambito;
- che solamente nella situazione a regime in seguito all'identificazione del gestore d'Ambito, al Comune spetterà un canone concessorio calcolato in proporzione al rendimento tariffario relativo alla parte dell'impianto di distribuzione del gas naturale di sua proprietà;
- che nelle more dell'indizione e dell'espletamento della gara d'ambito ed in assenza di una regolamentazione contrattuale, la Concessionaria si è

resa disponibile a riconoscere comunque al Comune un canone concessorio annuo nella misura di €/anno 11.200,00 (undicimiladuecento/00), calcolato in proporzione al rendimento tariffario relativo alla parte dell'impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune, anche a tacitazione di ogni insorgenza controversia sul punto;

- che il Comune di Grumo Nevano, con delibera di \_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha approvato lo schema del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 - Obblighi della Concessionaria

Fino alla data di consegna degli impianti al nuovo Gestore d'ambito, della quale verrà redatto apposito verbale, la società concessionaria si impegna alla loro gestione e al loro mantenimento in perfetto stato d'uso, fatto salvo il normale deperimento, ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 e dunque limitatamente alla ordinaria amministrazione e nel rispetto delle vigenti norme di settore relative agli standard di qualità e sicurezza nonché di regolazione tariffaria.

#### Art. 3 - Corrispettivo al Comune - Obblighi

In considerazione della intervenuta scadenza del contratto di concessione in data 30.06.2015 e dell'obbligo in capo alla Concessionaria di prosecuzione nella gestione del servizio nei termini di cui all'articolo precedente, le Parti ritengono congruo il riconoscimento a favore del Comune di un canone concessorio calcolato in proporzione al rendimento tariffario relativo alla parte dell'impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune.

Le parti convengono quindi che 2i Rete gas S.p.A. corrisponda al Comune, a decorrere dal 01/07/2015 e fino al nuovo affidamento della gara d'ambito, un canone su base annua pari a € 11.200,00 (undicimiladuecento/00) oltre IVA di Legge.

Le Parti concordano che il canone relativo al periodo 01 Luglio/31 dicembre 2015, pari a € 5.600 (cinquemilaseicento/00) oltre IVA di Legge, sarà versato previa presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla firma del presente atto.

A decorrere dalla competenza relativa all'anno 2016, il pagamento del canone avverrà a seguito di presentazione di fattura da parte del Comune entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Con la corresponsione del canone di cui al presente articolo il Comune si ritiene integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della concessionaria, a qualsivoglia titolo, causa e motivo conseguente all'affidamento in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in capo alla concessionaria stessa.

#### Art. 4 – Gestione ordinaria e ulteriori investimenti

Gli impianti che si dovesse rendere necessario eseguire a qualsiasi titolo, nel corso del periodo di prosecuzione obbligatoria della gestione ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000, rimarranno di esclusiva proprietà della Concessionaria fino alla data di consegna degli impianti

successivamente all'espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio, e saranno valutate secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il Comune si impegna a far inserire gli importi risultanti dalla valutazione delle opere realizzate ai sensi del comma precedente, tra gli oneri di gara da porsi a carico del nuovo aggiudicatario della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale in cui ricade il Comune di Grumo Nevano, ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 164/00.

#### Art. 5 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto in essa non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio Arbitrale sarà di natura rituale e di diritto.

#### Art. 6 – Registrazione

Le parti concordano che le spese del presente atto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La registrazione del presente atto avverrà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Grumo Nevano, li.....

Comune di Grumo Nevano

2i Rete Gas S.p.A.

**BOZZA**

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2016

viene comunicata con lettera prot. n. 5706 in data 23/05/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/05/2016

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante